

**ISTITUZIONE
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**



**CARTA DEI SERVIZI
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA
GESTIONE E L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
NEI SERVIZI ASSISTENZIALI A DOMANDA
EROGATI IN FAVORE DI ANZIANI E
CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ**

Approvato con deliberazione del C.D.A. N. 1 del 27/01/2010

Articolo 1 - Premessa

Nel progettare e nel gestire gli interventi di carattere socio-assistenziale, oggetto della presente Carta dei servizi, l'Amministrazione comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone anziane e in condizione di disabilità, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

Il Servizio ha lo scopo di consentire ai cittadini uguali opportunità di accesso ai servizi e alle strutture socio assistenziali, di agevolare i momenti di socializzazione per il superamento di situazione di emarginazione e di solitudine.

Gli interventi previsti dalla presente Carta dei Servizi sono rivolti alle persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che risultino essere in un particolare stato di disagio sociale, sanitario o economico e siano residenti nel Comune di Baricella.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità personale o relazionale a provvedere a se stessi;
- assenza di rete parentale nel Comune di residenza.

Per l'erogazione dei servizi sono previste compartecipazioni ai costi da parte dell'anziano e del cittadino diversamente abile utilizzando la forma della retta mensile a parziale copertura dei costi di quanto erogato.

La presente regolamentazione si appresta in particolare a disciplinare le norme per la gestione, i criteri di accesso e l'applicazione delle tariffe per i seguenti servizi:

- Assistenza Domiciliare;
- Pasti a domicilio;
- Telesoccorso/Teleassistenza;
- Trasporto

L'accesso ai servizi socio - assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Valutazione della situazione economica

La situazione economica dei richiedenti e del relativo nucleo familiare al fine dell'accesso alle prestazioni agevolate, così come individuate da apposito regolamento Comunale, è data dall'applicazione del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni.

Le tariffe sono determinate come segue:

- Per gli utenti anziani (da 65 anni in poi): sulla base della situazione economica dell'anziano fruitore del servizio e del coniuge/convivente;
- Per gli utenti in situazione di disabilità (di età inferiore a 65 anni): sulla base della situazione economica del nucleo familiare anagrafico nel quale gli stessi sono inseriti.

Articolo 3 - Autodichiarazione e modulistica

Ai fini della determinazione della retta viene richiesta la compilazione di una autodichiarazione relativamente alla situazione economica del nucleo individuato dall'articolo 2 del presente atto.

La modulistica di cui sopra viene fornita dai competenti uffici comunali.

La retta di alcuni servizi viene definita sulla base dell'indicatore della situazione economica, l'ISEE così come calcolato a seguito della dichiarazione.

Tale documentazione va presentata nei termini stabiliti annualmente dal servizio competente per permettere l'attribuzione della retta personalizzata e, in fase di prima presentazione, contestualmente all'accesso al servizio.

Il Comune si impegna a redigere specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli eventuali atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle Dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc..) per l'assistenza alla compilazione medesima.

Sarà facoltà nonché obbligo del servizio richiedere secondo le modalità di legge tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

L'importo da corrispondere è indicato su un bollettino già prestampato recapitato all'utente entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sul bollettino stesso.

Nel caso venga accertato il mancato versamento della retta dovuta per il servizio fruito, l'Amministrazione agirà per vie legali per il recupero del credito.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 5 – Modalità di erogazione del servizio

Gli interventi di Assistenza Domiciliare nonché le modalità di erogazione degli stessi sono definiti nell'apposito regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Unico nell'ambito territoriale del Distretto Pianura Est così come proposto dall'Azienda USL Bologna.

Articolo 6 - Individuazione della retta

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento.

La retta attribuita relativamente al servizio fruito viene calcolata all'interno di una forbice che va da €. 0 ad una retta massima che viene proposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e approvata dalla Giunta Comunale; la stessa risponde al criterio della quota personalizzata in relazione alla situazione economica del nucleo e alla tipologia dell'intervento fruito.

Le tipologie di intervento individuate sono le seguenti:

- *Plurintensivo*: si intende un intervento organizzato tutti i giorni della settimana fino due volte al giorno, con interventi compresi quindi tra i sette e i dodici interventi a settimana;
- *Intensivo*: si intende un intervento quotidiano per tre o sei giorni la settimana, con interventi compresi tra i tre e i sei a settimana;
- *Settimanale*: si intendono uno o due interventi settimanali;
- *Saltuario*: si tratta di interventi che occupano gli operatori per una, due o tre volte al mese.

La Giunta comunale definisce annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della proposta formulata dal Comitato di Distretto, per il servizio di assistenza domiciliare:

- la soglia ISEE minima, al di sotto della quale si prevede l'esenzione e massima, al di sopra della quale si applica la tariffa massima;
- la tariffa massima mensile;
- le percentuali di contribuzione per la definizione delle quote mensili personalizzate, da calcolarsi sull'ISEE differenziate per tipologia di intervento.

La retta così ottenuta viene attribuita ogni mese all'utente.

Articolo 7 – Agevolazioni

Sono previste agevolazioni, esenzioni o integrazioni nei seguenti casi:

- ❑ Esenzione per l'utente il cui nucleo, individuato così come previsto all'art. 2, presenta un ISEE calcolato e riparametrato sul reddito inferiore o pari al minimo vitale.
- ❑ Qualora in carico al servizio vi sia contemporaneamente una coppia di anziani facenti parte entrambi dello stesso nucleo, così come precedentemente definito, viene applicato il 20% di sconto all'anziano con la retta più alta.

- In caso di assenza dal servizio vengono applicate riduzioni percentuali così come segue:
 - riduzione percentuale sulla retta mensile in caso di assenza di n. 1 settimana;
 - riduzione percentuale sulla retta mensile in caso di assenza di n. 2 settimane;
 - riduzione percentuale sulla retta mensile in caso di assenza di n. 3 settimane;
 - riduzione percentuale sulla retta mensile in caso di assenza di n. 4-5 settimane.

La misura percentuale delle riduzioni di cui sopra vengono definite annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del C.D.A. dell'Istituzione, contestualmente all'approvazione delle tariffe.

L'entità economica delle agevolazioni, esenzioni e delle percentuali di riduzione in caso di assenza, individuate dal presente articolo 7 della Carta dei servizi vengono definiti di anno in anno dalla Giunta, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, contestualmente all'approvazione delle tariffe e delle rette.

Articolo 8 - Ammissione

Per i nuovi iscritti il punto di partenza per il calcolo e l'attribuzione della retta è il mese in cui sono stati ammessi. Per il solo mese di ammissione la retta, ai sensi della vigente regolamentazione, verrà attribuita sulla base del numero di settimane realmente fruiti. Ogni settimana avrà un costo pari al 25% dell'intero.

SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO

Articolo 9 – Modalità di erogazione del servizio

Il Servizio Pasti a Domicilio integra i servizi domiciliari realizzati nel territorio e anch'esso è rivolto a dare risposte assistenziali di carattere sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, nonché di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti individuati sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare valutato dall'Assistente Sociale responsabile del caso, così come segue:

- Persone che vivono sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- Persone che vivono in famiglie in gravi difficoltà;
- I soggetti già in carico ad altri servizi domiciliari o, comunque, fruitori di diverso intervento assistenziale che necessitano del presente servizio integrativo.

La domanda di ammissione al servizio avviene tramite presentazione di apposita richiesta di accesso alla rete dei servizi presso lo Sportello Sociale dell'Istituzione che la trasmette all'Assistente Sociale per l'effettuazione della valutazione e per la definizione del relativo piano di intervento.

In caso di necessità da parte dell'utente di dieta specifica o di particolare piano alimentare dovrà essere consegnato al servizio apposito certificato medico di richiesta che verrà mantenuto valido fino a nuova comunicazione o variazione.

Il servizio consiste nella somministrazione dei pasti del pranzo e /o della cena erogati con modalità che tengano conto delle necessità dell'utenza.

La preparazione e fornitura del pasto è affidata ad una ditta esterna tramite apposita procedura di gara mentre la distribuzione al domicilio è a cura del personale addetto all'Assistenza Domiciliare e avviene in una fascia oraria che va approssimativamente dalle ore 11.30 alle ore 12.45.

In caso di necessità il servizio può essere erogato anche con la collaborazione e il supporto delle Associazioni di Volontariato.

Articolo 10 - Individuazione della retta

L'erogazione del servizio Pasti a Domicilio prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.

La tariffa del pasto è determinata annualmente con apposito atto della Giunta Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e la retta mensile a carico dell'utente viene calcolata moltiplicando il costo del singolo pasto per il numero di pasti effettivamente fruiti.

Articolo 11 - Agevolazioni

L'esenzione o riduzione dal pagamento del costo pasto può essere concessa solo su apposita richiesta e valutazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

Articolo 12 – Modalità di erogazione del servizio

Il Telesoccorso è un servizio erogato dall'Amministrazione Comunale, che si avvale della competenza tecnica di apposita ditta specializzata, volto a favorire l'autonomia e la sicurezza della popolazione anziana residente nel territorio Comunale nonché di tutti i cittadini che in ragione delle proprie condizioni fisiche ne avvertano la necessità.

Il servizio prevede l'utilizzo di un apposito apparecchio vivavoce dotato di radiocomando da attivare in caso di emergenza da parte dell'utente per consentire alla centrale operativa di smistare la segnalazione agli appositi servizi territoriali, sanitari e non, più opportuni. E' inoltre attivo un contestuale servizio di Teleassistenza che comprende l'effettuazione di chiamate settimanali programmate di controllo da parte della centrale operativa, chiamate che possono avere in particolari periodi cadenza anche più ravvicinata, in considerazione della situazione personale.

Il servizio è gestito mediante affidamento a soggetti privati, la modalità di espletamento del servizio e le responsabilità del gestore nei confronti dell'utenza e dell'Amministrazione sono regolamentate da apposito contratto tra l'Istituzione del Comune e Gestore.

Per richiedere l'iscrizione al servizio il cittadino dovrà presentare apposita domanda sottoscritta allo Sportello Sociale dell'Istituzione; la domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno solare con attivazione di norma entro i quindici giorni dall'atto di accettazione.

Gli utenti che usufruiscono del servizio si obbligano, all'atto dell'iscrizione, ad osservare le norme della presente Carta servizi sottoscrivendo il relativo contratto d'utenza.

Articolo 13 - Individuazione della retta

La Giunta Comunale determina su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, all'inizio di ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio, la tariffa corrispondente al canone giornaliero relativo al servizio fruito, il costo una tantum di attivazione, nonché la soglia d'esenzione per coloro che versano in particolare stato di bisogno.

Articolo 14 – Norme di comportamento e sospensione dell'utenza

Gli utenti del servizio sono tenuti al mantenimento della dotazione tecnica fornita dal gestore in buono stato assumendosi la responsabilità di un corretto utilizzo della dotazione fornita.

La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva.

Articolo 15 – Agevolazioni

L'Istituzione si impegna attraverso quote del proprio bilancio a farsi carico del costo una tantum di attivazione del servizio, comprendente sia il costo di attivazione che di disattivazione, in favore di utenti soli in presenza di una delle seguenti condizioni:

- accertamento di una situazione economica calcolata in riferimento al D.L. 109/98 come modificato dal Decreto 130/2002 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.) con valore inferiore o uguale alla soglia di esenzione fissata annualmente dalla Giunta comunale;
- risultino in condizioni di non autosufficienza permanente o temporanea attestata da apposito verbale di invalidità rilasciata dall'Azienda U.S.L..

SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI

Articolo 16 – Definizione

Il presente atto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Servizio trasporto anziani e disabili" a carattere istituzionale e d'interesse pubblico. Il servizio, svolto con l'utilizzo di autoveicoli, consente la mobilità ai cittadini disabili con ridotta o impedita

capacità motoria e che non risultino in grado di usufruire del mezzo pubblico e del supporto della propria rete familiare.

La medesima regolamentazione non disciplina il trasporto sanitario in quanto di competenza del servizio sanitario regionale.

Articolo 17 – Finalità

Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi socio-assistenziali realizzati a sostegno dei disabili che vivono a domicilio per consentire la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana superando le barriere di movimento e di accesso. Il servizio viene erogato in forma continuativa o occasionale.

Per trasporto continuativo si intende il trasporto effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con cadenza periodica programmabile e di lungo periodo e comprende:

- il trasporto per il raggiungimento di asili nido, scuole, sedi formative, centri estivi, centri ricreativi;
- il trasporto per il raggiungimento delle sedi di lavoro e di inserimento lavorativo e sociale e per interventi terapeutici - riabilitativi in situazione lavorativa;
- trasporto a centri diurni per disabili o per il raggiungimento di strutture semiresidenziali riabilitative - terapeutiche o socio-assistenziali pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.

Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario, difficilmente definibile nel tempo e difficilmente programmabile e comprende:

- il trasporto socio-sanitario per il compimento di normali atti di vita sociale e di relazione e per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e private per visite, accertamenti, cicli di trattamenti di terapie e di riabilitazione;
- altri eventuali trasporti caratterizzati da particolari situazioni contingenti proposti dall'Amministrazione.

Articolo 18 – Area territoriale

Il servizio prevede il trasporto dell'utenza nell'ambito del territorio comunale, dei comuni limitrofi e comunque entro il bacino della Provincia di Bologna.

In caso di comprovata necessità e su specifica valutazione potrà essere accordato un trasporto con destinazioni presso altri ambiti territoriali.

Articolo 19 – Destinatari e requisiti di accesso

I destinatari del servizio trasporto disabili sono individuati sulla base dell'accertamento dello stato di handicap effettuato ai sensi all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Sono ammessi al servizio le persone in situazione di:

- handicap permanente in condizione di gravità per minori e adulti fino al sessantaquattresimo anno di età;
- handicap permanente (anche senza condizione di gravità) per le persone ultrasessantacinquenni.

In caso di situazione di handicap soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita.

Il servizio viene comunque garantito prioritariamente a:

- minori portatori di handicap, il cui stato di disabilità sia certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti il nido, la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per accompagnamento dal domicilio alla scuola e viceversa, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto scolastico così come previsto dalla Carta dei Servizi per il diritto allo Studio approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 06/10/2007;
- minori certificati dal Servizio competente dell'Azienda USL, il cui stato di disabilità sia certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che sia in possesso di certificazione e diagnosi funzionale, per accompagnamento ai competenti Servizi dell'Azienda USL. A tale fine l'Azienda USL comunica all'Amministrazione comunale il piano organizzativo terapeutico con le complessive esigenze di trasporto.

Articolo 20 – Modalità di erogazione del servizio

Il servizio trasporto disabili viene realizzato dall'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella mediante l'apporto di soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi.

A supporto del servizio possono essere impiegati volontari del servizio civile o altro personale volontario.

All'Istituzione sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Il servizio trasporto disabili può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore.

Articolo 21 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al servizio, deve essere presentata dall'interessato o dai familiari allo Sportello Sociale dell'Istituzione del Comune di Baricella, compilando apposito modulo corredato dalla seguente documentazione:

Per utenti minori

- a) l'attestazione che entrambi i genitori lavorano e gli orari di servizio nonché l'autodichiarazione circa l'impossibilità di altri familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso in cui un solo genitore lavori, l'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'Assistente Sociale competente, che necessitino dell'intervento di sostegno;
- b) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e la struttura dell'Azienda USL che ha in carico l'alunno e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
- c) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio;

Per utenti adulti e anziani

- a) certificazione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria USL superiore al 66%;

- b) autodichiarazione circa l'impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'Assistente Sociale competente, che necessitino dell'intervento di sostegno;
- c) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio;

L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale a mezzo di relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso al Direttore dell'Istituzione.

La domanda riferita a soggetti ha validità per l'anno scolastico di riferimento, nei restanti casi scade al termine di ogni anno solare.

Articolo 22 – Modalità di ammissione

Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, verifica il possesso dei requisiti di accesso effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzione alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal Servizio Sociale tramite comunicazione scritta all'interessato compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza tenendo conto delle proposte e delle indicazioni dell'Azienda USL.

Nella medesima comunicazione sarà riportato il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio.

Al fine di rendere trasparente la modalità d'accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., in giorni trenta il termine per l'accoglimento o il diniego dell'istanza. Il termine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.

Qualora il numero delle richieste ammissibili superi la disponibilità finanziaria, il Servizio Sociale redige la lista di attesa privilegiando, in ordine di priorità, l'utenza non deambulante con gravi difficoltà motorie, che richiede il trasporto per la scuola dell'obbligo e il lavoro.

Articolo 23 – Tariffe, agevolazioni e modalità di contribuzione

Annualmente la Giunta Comunale individua, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, le tariffe di utilizzo del servizio, stabilite tenendo conto delle distanze chilometriche dei singoli trasporti e definendo un costo forfetario mensile di contribuzione per i servizi di carattere continuativo.

Le tariffe, ove previste dalla Giunta Municipale, sono corrisposte dall'utente mensilmente, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento, tenendo conto dei percorsi effettuati.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, del regolamento comunale delle entrate.

Per quanto riguarda i servizi continuativi si ritiene opportuno riconoscere una riduzione del 30% sulla tariffa di contribuzione mensile in caso di accertata assenza, per motivi di salute, per un periodo di almeno 15 gg. complessivi nell'arco del mese.

L'eventuale esenzione o riduzione dal pagamento del servizio da parte dell'utenza verrà di volta in volta valutata dall'Assistente Sociale responsabile del caso dietro specifica richiesta e approvata dal Direttore dell'Istituzione.

Articolo 24 - Norme di comportamento

Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Servizio Sociale al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza, la riservatezza e i diritti degli utenti.

Gli utenti ed i loro familiari devono:

- rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni variazione per eventi imprevisti sopravvenuti a quanto concordato in sede di ammissione al servizio;
- mantenere un comportamento consono ed adeguato durante la fruizione del servizio.

Articolo 25 - Sospensione o dimissione dal servizio

Il Servizio Sociale può inoltre disporre la sospensione o dimissione dell'utente dal servizio di trasporto in caso di:

- perdita dei requisiti di accesso;
- mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
- reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente art. 12.

Articolo 26 - Opposizione

Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione relativo al servizio della presente Carta Servizi, può essere presentata opposizione da parte dell'interessato/famiglia nel termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione scritta di dimissione o non ammissione.

Il Direttore dell'Istituzione per l'esercizio dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Baricella, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Articolo 27 - Trasporto elettorale

Le norme della presente regolamentazione non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale.

Articolo 28 - Norme di riferimento

La presente specifica regolamentazione si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dalla L.R. 21 agosto 1997 n. 29. Per quanto in esso non contemplato valgono, in quanto applicabili, le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.